



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 67 del 25/02/2021

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO NELLA VIA VICO L'ABATE PER I MEZZI DI MASSA SUPERIORE A 10 TONNELLATE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta, pervenuta in data 24/02/2021 dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione e Edilizia Privata del Comune di San Casciano in Val di Pesa, con la quale richiedeva l'istituzione del divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 10 tonnellate a causa delle precarie condizioni in cui si trova il muro del sottostrada in prossimità della Chiesa di Sant'Angelo di via Vico l'Abate e del fondo stradale;

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Rilevata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione, di adottare provvedimenti permanenti di viabilità;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;

Visto l'art. 107 comma 3 del D.L.vo. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 11 del 31/12/2020 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni;

ORDINA

che dal giorno 26 Febbraio 2021 in via Vico l'Abate nel tratto compreso tra il ponticino lato SP 92 e la chiesa di Sant'Angelo Vico l'Abate sia istituito il seguente provvedimento:

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A 10 (dieci) TONNELLATE (fig. II 68 Art. 118), apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a 10 tonnellate.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alla condizione dell'apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale, conforme a quanto disposto dal D.P.R. n°: 495 del 16/12/1992, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza,



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Lì, 25/02/2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
ZINGONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)